



# CITTÀ di RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

## COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019

ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000

**Delibera n. 65 del 13-09-2024**

**Oggetto: PIANO DI RILEVAZIONE DELLA MASSA PASSIVA – ART. 254 E SEGG. DEL D.LGS 267/2000.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tredici del mese di settembre, alle ore 12:30 e seguenti, presso la sede di palazzo municipale del comune di Randazzo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 23-08-2019, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei sigg.:

	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Dott. Giuseppe Milano	Presidente	X	
Dott. Antonino Alberti	Componente	X	
Dott Andrea Dara	Componente		X

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

il comune di Randazzo con deliberazione consiliare n. 17 del 30.05.2019 esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL) di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

con D.P.R. del 23.08.2019 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

in data 13.09.2019 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: dott. Antonino Alberti, dott. Andrea Dara e dott. Giuseppe Milano;

in data 18.09.2019 il predetto O.S.L. si è regolarmente insediato presso la sede del palazzo municipale del Comune di Randazzo giusto verbale n. 1 del 18.09.2019 agli atti;

è stato nominato Presidente il dr. Giuseppe Milano;



**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019

ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000



Con verbale di deliberazione n. 1 del 18 settembre 2019 è stato approvato l'avviso di cui all'art. 254 comma 2 del D.lgs 267/2000 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e su un quotidiano a tiratura regionale; che a seguito della citata pubblicazione sono pervenute numerose istanze di inserimento nella massa passiva della liquidazione;

**Dato atto** che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2018, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data, ma comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del D. Lgs n. 267/2000 così come previsto anche dall'articolo 5 c. 2 del D.L. n. 80/2004, convertito in L. n. 140/2004 e acclarato dalla giurisprudenza costante (ex multis, Sentenza del Consiglio di stato n. 856 del 4 marzo 2008);

**Che** tutte le istanze, ivi comprese quelle pervenute all'Ente comunale, sono state analiticamente esaminate e corredate dalla necessaria documentazione acquisita – non senza difficoltà – presso i responsabili dei settori competenti per materia (attestazioni di cui al comma 4 art. 254 D.lgs 267/2000) le quali, su richiesta di questa OSL sono state oggetto di numerose richieste di rettifiche per errori materiali e/o integrazioni ancor oggi rimaste inevase;

**Vista** la propria deliberazione n. 53 del 7/06/2024 avente per oggetto “Proposta adozione modalità semplificata di liquidazione ai sensi dell'art.258 c.1 D.Lgs n. 267/2000”;

**Vista** la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n.32 del 25/06/2024 avente ad oggetto “Adesione alla proposta semplificata di liquidazione ai sensi dell'art. 258 del T.U.”

**VISTE:**

- Le istanze dei creditori e l'allegata documentazione;
- Le istanze dei creditori ancora in fase di istruttoria;
- Le attestazioni con cui i responsabili dei servizi competenti per materia che hanno certificato che le prestazioni oggetto delle pretese creditorie ammesse alla massa passiva sono state effettivamente rese e che le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'Ente locale, e che per la parte ammessa non è avvenuto il pagamento e che i debiti non sono caduti in prescrizione;
- la delibera della Corte dei Conti – sez. Autonomie n. 12 del 20-07-2020, con la quale la stessa si è definitivamente pronunciata formulando il seguente **principio di**



# CITTÀ di RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

## COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019

ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000



**diritto** : “ *per i debiti fuori bilancio rinvenuti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all'organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull'ammissibilità del debito alla massa passiva* ”

**ATTESO** che ai sensi degli articoli 256, c. 6 del D. Lgs. 267/2000 e n. 6 del DPR n. 378/93, a seguito dell'accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, l'Organo Straordinario di Liquidazione dovrà predisporre il piano di estinzione delle passività da depositare presso il Ministero dell'Interno, per l'approvazione entro 120 giorni dalla presentazione;

### VISTI:

- L'art. 252 c. 4 del T.U.E.L. che stabilisce che l'Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il trentuno dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

- L'art. 254 c. 3 del T.U.E.L. che prevede che nella massa passiva siano altresì inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio ex art. 194 verificatisi entro il trentuno dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;

- L'art. 194 del T.U.E.L. che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

### CONSIDERATO CHE:

questo Organo, dopo aver effettuato le delibazioni di massima, ha verificato l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva sulla base degli elementi probatori quali la documentazione agli atti del Comune e quella fornita dai creditori, nonché sulla base delle attestazioni rese dai Responsabili dei Servizi dell'Ente;

**VISTI** gli elenchi allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale di cui:

- debiti ammessi alla massa passiva (All. 1) € **6.906.588,41** dei quali € 1.229.044,13 relativi a debiti di bilancio ed € 5.677.544,28 riconducibili a debiti fuori bilancio, questi ultimi con separata indicazione di quelli da sentenze esecutive lett. a) art. 194 TUEL e da acquisizioni beni e servizi lett. e) art. 194 TUEL;



**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019

ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000

- debiti ammessi alla massa passiva con riserva (contenzioso) (All. 2) € 5.035.625,86, importo integralmente riconducibile a debiti fuori bilancio;

- debiti **NON** ammessi alla massa passiva (All. 3) € 5.205.773,39;

Importo quest'ultimo non comprensivo di € 2.513.982,92 pari alla differenza tra l'importo delle istanze presentate e l'importo di quelle ammesse parzialmente, ivi comprese quelle ammesse con riserva, di cui agli allegati 1 e 2 infra indicati;

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" — titolo VIII "Enti locali deficitari o dissestati" - capo III — "Attività dell'Organo straordinario di liquidazione" e ss.mm.ii.;

- il D.P.R. n. 378 del 24 agosto 1993 "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";

Per le motivazioni di cui in premessa, e salvo errori ed omissioni e ulteriori integrazioni, all'unanimità di voti resi nelle forme di legge

**DELIBERA**

- di **AMMETTERE** alla massa passiva della liquidazione i debiti relativi ai creditori di cui all'All.1, per l'importo complessivo di € 6.906.588,41;
- di **AMMETTERE con riserva** alla massa passiva della liquidazione i debiti relativi ai creditori in contenzioso vigente di cui all'All.2 per l'importo complessivo di € 5.035.625,86;
- di prendere atto della non ammissione alla massa passiva i creditori di cui all'allegato 3, già comunicata nelle forme di legge, per l'importo complessivo di € 5.205.773,39 ;
- di **APPROVARE** le attestazioni di cui agli allegati A e B;
- di trasmettere il presente piano di rilevazione della massa passiva del comune di Randazzo presso il Ministero degli Interni, nonché alla Prefettura di Catania ed alla Corte dei Conti entro i termini di legge;
- di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo quattro comma sei del DPR 378/93 e verrà pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Randazzo entro il termine di legge.

La segretaria verbalizzante

Angela Mannino

Il Presidente Dott. Giuseppe Milano

I Componenti Dott. Antonino Alberti